







i) Deposito documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA			
ALLEGATO	DENOMINAZIONE		CASI IN CUI È PREVISTO
<input type="checkbox"/>	Ricevuta versamento diritti di segreteria € 30,00		Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico		Sempre obbligatori
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione € 333,00		Se, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, la comunicazione è presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione € 1.000,00		Se l'intervento, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 è stato già completamente realizzato in assenza di comunicazione asseverata di inizio lavori.
<input type="checkbox"/>	Planimetria del cimitero con indicato il posizionamento del monumento funebre		Sempre obbligatori
<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici del progetto in scala 1:10 (pianta, fronte e fianco dell'opera da installare con relative misure; qualora fosse prevista la posa di opere di scultura dovrà essere presentata anche la fotografia o il bozzetto dell'opera con indicazione dello scultore; dovrà essere riportata la tipologia dei materiali usati e, per intero, l'epigrafe da riprodurre sul monumento)		Sempre obbligatori

Data e luogo

Il Dichiarante

.....

.....

## DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

Cognome e  
Nome \_\_\_\_\_

Iscritto  
all'ordine/collegio \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

al n. /\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

**che i lavori riguardano esclusivamente la posa di monumenti funebri come descritti  
dall'art. 64 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;**

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,

### ASSEVERA

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, al regolamento di polizia mortuaria e alle altre norme vigenti in materia.

Data e luogo

\_\_\_\_\_

Il Progettista

\_\_\_\_\_

**Estratto dal vigente**  
**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**  
**Articolo 64**  
**Norme per la posa di monumenti**

Nella costruzione di monumenti in genere , dovranno seguirsi le seguenti norme generali:

- a) tutti i monumenti indistintamente dovranno poggiare su solide fondazioni di buona muratura, dell'altezza di almeno mt. 0,40 e con la risega perimetrale di almeno mt. 0,10. I pilastri, i cordoni, i supporti dei cancelli e recinzioni dovranno pure avere fondazioni in muratura alte non meno di mt.0,25 possibilmente con risega di mt. 0,05 perimetrale. Il terreno di fondazione dovrà essere convenientemente consolidato;
  - b) le dimensioni in pianta dei monumenti da installare in campi comuni devono essere di mt. 1,20 di lunghezza e di mt. 0,60 di larghezza; l'altezza massima della lapide non dovrà superare i mt. 0,90 . Le dimensioni in pianta dei monumenti da collocare nei quarantennali sono di mt. 2,00 di lunghezza e mt. 1,00 di larghezza con altezza massima della lapide od opera scultorea di mt. 3,00;
  - c) nei casi in cui il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, questi dovrà essere delimitato da cordoni di pietra o marmo, aventi altezza fissa fuori terra di mt. 0,15 e la larghezza della fascia vista orizzontale dovrà essere di mt. 0,20; nello spazio compreso tra il cordolo e il monumento, potranno essere coltivati fiori o arbusti che non superino l'altezza di mt. 1,50, a condizione che radici e chiome non invadano le tombe adiacenti;
  - d) i cancelletti e le recinzioni dovranno insistere unicamente sull'area assegnata, non superare l'altezza di mt. 0,60, essere di buona consistenza e, quelli di ferro e ghisa, accuratamente verniciati e fissati su cordoli o plinti di pietra. Le colonnine ed i pilastri di pietra non potranno erigersi oltre mt. 0,65 dal filo superiore dei cordoli di contorno degli spazi assegnati ed avranno il lato o il diametro non inferiore a mt. 0,12;
  - e) i portacordoni di ferro, i lampadini ecc. non potranno essere alti più di mt. 1,00, misurati come sopra, e dovranno essere solidamente fissati ad un blocco di pietra dalle dimensioni non inferiori a mt. 0,20 x 0,20 x 0,30;
  - f) le lastre di marmo orizzontali ed inclinate e quelle che servono per pavimentazione non possono avere spessore inferiore ai mt. 0,06. Le prime dovranno poggiare su un blocco di pietra di un sol pezzo, mentre le seconde dovranno essere sostenute da un cordolo di pietra dura di non più di quattro pezzi (uno per lato) dello spessore minimo di cm.20;
  - g) i monumenti in genere dovranno presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni specialmente altimetriche ed in relazione alla quantità dei materiali con cui sono foggiate. Di regola lo spessore delle croci, cimase, parapetti, lapidi verticali isolate di pietra, non potrà essere inferiore a 1/10 della loro altezza;
  - h) le pietre, sia da costruzione che da decorazione per monumenti, lapidi o segni funerari, non potranno essere lavorate né incise nell'interno del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportate già in condizione perfetta per la loro messa in opera;
  - i) i materiali da impiegare nella costruzione di monumenti sono la pietra, il granito, il marmo con esclusione del ceppo, delle arenarie, delle puddinghe, dei calcari teneri, della finta pietra e dei laterizi di qualsiasi tipo. Il loro impiego, come pure i progetti per la costruzione dei monumenti, è subordinato al giudizio dell'Ufficio tecnico comunale, il quale potrà eventualmente sottoporre i progetti anche all'esame della Commissione edilizia;
  - j) le chiavette di collocamento delle pietre dovranno essere di metallo che non porti inconvenienti di macchie di ruggine od altro e perciò dovranno essere di bronzo, rame, ottone od alluminio, con assoluta esclusione del ferro. E' vietato l'uso dello zolfo per l'assicurazione delle parti metalliche alle pietre;
  - k) i monumenti saranno di forma la più semplice possibile con esclusione delle decorazioni dipinte;
  - l) la costruzione di monumenti sugli spazi per i quali può verificarsi la sovrapposizione di salme, dovrà essere eseguita in modo da permettere l'introduzione del feretro senza manomettere le tombe circostanti. Quando l'inumazione avvenga in piena terra, si dovrà provvedere alle fondazioni dei monumenti come sopra detto, in modo da assicurare la loro stabilità; il piano di fondazione dovrà raggiungere il piano di posa della cassa;
  - m) le epigrafi non potranno essere dipinte o verniciate, ma almeno incise e preferibilmente eseguite mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato.
-